



Scuola di Etologia Relazionale®
www.etologiarelazionale.it

Accettazione

- 1) L'operatore iscritto nel registro del settore Etologia Relazionale®, si impegna ad accettare e a rispettare le norme riportate nel presente Codice Deontologico. Le indicazioni del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli operatori, che sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio delle proprie competenze, dà adito al possibile allontanamento dal registro di settore.
- 2) L'operatore che intenda spendere la qualifica in progetti e attività, accetta di muoversi entro i principi dell'Etologia Relazionale®, nel rispetto dei suoi principi fondativi, delle leggi, delle professionalità riconosciute e dei titoli previsti dall'ordinamento italiano. Qualunque comportamento che comprometta l'immagine del settore, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale costituisce illecito deontologico.

Principi e condotta

- 3) I principi e le norme del presente codice si applicano sia nel caso in cui la prestazione venga offerta di persona (in presenza) sia nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: internet o altri mezzi telematici.
- 4) L'operatore di Etologia Relazionale® ha l'obbligo morale di continuare l'attività di formazione e di tenersi aggiornato non solo negli ambiti scientifici del comportamento e della relazione, ma anche in quelli bioetici riguardanti i diritti animali o i doveri dell'uomo verso gli animali e più in generale i valori che entrano in gioco nella relazione uomo-animale.
- 5) L'operatore si impegna a rispettare l'animale, la sua soggettività, la sua diversità specie-specifica e individuale, evitando di mettere in atto forme di maltrattamento e impegnandosi a non agire mai contro i principi di rispetto della dignità e della senienza dell'animale.
- 6) In tutte le sedi in cui si troverà ad operare in riferimento alla qualifica, l'operatore si impegnerà a diffondere i principi teorici dell'Etologia Relazionale®, evitando di far passare immagini distorte dell'animale, del rapporto uomo-animale e dell'approccio. A questo fine si impegnerà sempre al lavoro di studio/ricerca sugli etogrammi specifici dei soggetti osservati, attraverso la consultazione della letteratura scientifica, prima di prodursi alla cieca in opinioni, ipotesi, interpretazioni, consulenze o argomentazioni di carattere didattico e divulgativo.



Scuola di Etologia Relazionale®
www.etologiarelazionale.it

7) L'operatore deve sempre considerarsi al servizio dell'animale e della causa di valorizzazione del ruolo dell'animale nello sviluppo emozionale, cognitivo, empatico dell'uomo, prodigandosi per favorire il giusto riconoscimento dell'importanza, per la società, di una corretta relazione con le altre specie.

8) L'animale non umano non va considerato né in modo reificatorio né attraverso proiezione antropomorfa. La relazione con l'animale deve essere equilibrata, consapevole, caratterizzata da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità. La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da parte di chi la promuove.

9) Obiettivo primario dell'operatore è contribuire al miglioramento della relazione favorendo l'incontro tra la persona e l'animale di altra specie, stemperando le reciproche incomprensioni e promuovendo la valorizzazione della consapevolezza e della cultura etologica per la dinamica relazionale.

10) Verso le persone a cui offre servizio/consulenza, l'operatore si impegna a promuovere l'importanza di assicurare il benessere, sia negli aspetti di welfare sia in quelli di wellbeing, tenendo conto delle necessità etologiche e individuali dell'animale, premurandosi che non vengano mai meno i requisiti afferibili ai bisogni fondamentali dell'animale in termini di omeostasi fisiologica, che lo spazio a disposizione dell'animale sia sempre adeguato al suo profilo etologico e considerando attentamente tutti i parametri ambientali in un'ottica preventiva rispetto a possibili rischi.

11) L'animale può ovviamente essere coinvolto in attività di applicazione della qualifica, purché queste siano estensione ed ampliamento della relazione stessa e non una forzatura che sia mera espressione, a suo discapito, del desiderio umano. Le attività che prevedono il coinvolgimento di animali, infatti, non devono mai ledere i principi di rispetto dei parametri emozionali e motivazionali del soggetto, ma semmai andare incontro ad essi, agevolandone un'espressione sana e articolata. Le attività non possono inoltre compromettere lo stato di salute psico-fisica del soggetto, comportare dolore, paura, traumi e compromissioni temporanei o permanenti. L'animale deve essere "coinvolto" e non "usato".

12) L'operatore che si avvalga della collaborazione di un animale deve sapersi pensare in coppia ed essere empatico nei confronti dell'animale, ovvero preoccuparsi di valutare se una particolare situazione possa essere problematica per lui. L'attività non deve comportare difficoltà nei processi di omeostasi fisiologica, emozionale o di adattamento comportamentale dell'animale. Nel caso in cui si presentino situazioni di difficoltà tali da minare questi equilibri, mettere a rischio l'integrità della sua salute psicofisica o compromettere i requisiti di sicurezza, l'operatore ha l'obbligo di interrompere immediatamente l'attività.



Scuola di Etologia Relazionale®
www.etologiarelazionale.it

- 13) Gli animali che entrano a far parte di progetti riferiti alla qualifica di settore devono rispondere al carattere di coinvolgibilità, ossia essere in grado, desiderare e quindi aver piacere di entrare in relazione profonda con l'essere umano. Mai si dovranno far incontrare nel corso di un'attività animali non reciprocamente socializzati o coinvolgere soggetti che non siano in grado – anche in riferimento alla specificità contestuale e situazionale – di stare in una condizione di relazione profonda.
- 14) In triangolazione, l'operatore deve sempre ritenersi responsabile e preoccuparsi che nella relazione con il fruitore quest'ultimo non comprometta lo stato di salute e di benessere dell'animale. Non si devono mai utilizzare durante le attività strumenti e tecniche che possano essere pericolosi per l'animale a causa di un eventuale uso scorretto (spazzole di metallo, sostanze tossiche, etc.). A prescindere dalle richieste del fruitore non si devono assecondare prassi che si allontanino dagli obiettivi relazionali.
- 15) Qualora il fruitore presenti caratteristiche tali da non poter assicurare un'interazione con l'animale adeguata è necessaria la presenza di un tutore che guidi l'interazione del fruitore. Ogni attività deve essere conseguenza dell'evento relazionale e non viceversa.
- 16) Non si devono mai coinvolgere in attività: animali troppo giovani per relazionarsi con competenza o troppo anziani, con stati di salute compromessa, lesioni o aree doloranti, con alterazioni del profilo comportamentale, in condizioni di stress e in qualunque altra condizione per cui l'attività possa essere considerata troppo faticosa, problematica, eccessivamente stressante o inappropriata alla condizione particolare in cui si trova.
- 17) Prima di fare attività che prevedono momenti interattivi con l'animale è preferibile – laddove possibile – che l'operatore realizzi una o più sedute di attività teoriche al fine di tarare le caratteristiche interattive del fruitore e di dare luogo a una conveniente attività di preparazione all'incontro. Il progetto dovrà sempre essere costruito sulla base di un percorso di incontro graduale e in riferimento alle specifiche possibilità interattive del fruitore.
- 18) L'operatore deve sempre tenere un comportamento adeguato rispetto ai caratteri generali del servizio che va ad erogare e rispetto alle specificità del luogo dove andrà a operare. In particolare è indispensabile che l'iscritto chieda espressamente alla figura di riferimento i vincoli specifici della struttura in cui si troverà a operare. Dovrà comunque mantenere un comportamento affabile, comprensivo ed educato, astenendosi dall'emettere giudizi, dall'affrontare argomenti provocatori, dal presentare un comportamento irrispettoso, scegliendo un abbigliamento consono per il ruolo specifico che si trova a ricoprire.



Scuola di Etologia Relazionale®
www.etologiarelazionale.it

- 19) L'operatore di Etologia Relazionale® fonda la propria attività sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.
- 20) Ogni operatore esercita liberamente la propria professione per migliorare la vita ed il benessere relazionale dei propri assistiti umani e non umani, senza distinzioni di sesso, razza, religione o convinzioni politiche, con competenza, buon senso, responsabilità e prudenza.
- 21) L'operatore si impegna a rispettare i diritti delle persone coinvolte dal servizio, nei confronti delle quali dovranno rispettare i principi di dignità della persona e della privacy, evitando qualunque azione di prevaricazione, insolenza, banalizzazione o altre forme irrispettose.
- 22) L'operatore non potrà mai utilizzare il nome della Scuola per esprimere opinioni personali o idee che non siano in linea con l'insegnamento della Scuola; dovrà inoltre cercare di evitare situazioni di conflittualità mediatica che possano mettere in cattiva luce l'operato della scuola e degli altri operatori.
- 23) L'Operatore di Etologia Relazionale® non assume comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
- 24) L'operatore in Etologia Relazionale® si propone come un comunicatore dell'approccio, i cui obiettivi e competenze convergono nel fornire strumenti per l'accrescimento di consapevolezza e per la facilitazione della relazione intra- ed inter-specifica nell'ottica dell'Etologia Relazionale®.
- 25) Il rapporto professionale deve essere definito con chiarezza. Nel presentare, offrire o svolgere progetti/attività in cui si intende spendere la qualifica, l'operatore si deve sempre presentare esplicitamente come appartenente al settore Etologia Relazionale® (la "®" del marchio è sempre obbligatoria nelle formule scritte, non sono ammissibili eccezioni). La denominazione della qualifica va sempre rispettata evitando deformazioni ambigue. In questo senso abbreviazioni della denominazione accettabili sono: "Operatore di Etologia Relazionale®" o "Operatore esperto di Etologia Relazionale®". Il registro nazionale non riconosce come ammissibili abbreviazioni equivoche come "Etologo relazionale", o distorsioni come "Comportamentalista relazionale", "Psicologo animale", o qualsiasi altra formulazione potenzialmente ingannevole.



Scuola di Etologia Relazionale®
www.etologiarelazionale.it

26) L'operatore riconosce i limiti della propria competenza. Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali e albi, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista. Ogni prestazione offerta deve essere rispettosa degli ambiti del lavoro con animali già regolamentati, evitando di sostituirvisi. In ogni caso l'operatore si impegna a non arrogarsi mai ambiti professionali non conformi alla propria preparazione, favorendo al contrario la collaborazione fra professionisti. Nella fattispecie l'operatore di Etologia Relazionale® non dovrà presentarsi, promuoversi od operare in qualità di veterinario, medico, etologo, zoologo, psicologo, educatore cinofilo, riabilitatore, terapeuta, biologo, operatore di Pet Therapy, counselor, eccetera, a meno che non possieda titoli e abilitazioni -in aggiunta alla qualifica in Etologia Relazionale®- che lo consentano. In ogni caso prestazioni offerte a titolo di esperto/a in discipline diverse, come quelli sopra riportate, non andranno mai fatturate in riferimento all'Etologia Relazionale® ma in riferimento agli albi, registri, abilitazioni e titoli legalmente richiesti per questi ambiti.

27) L'operatore di Etologia Relazionale® che non sia abilitato alla professione medica non può mai prescrivere farmaci né intervenire sulle prescrizioni mediche. Non utilizza neanche per uso esterno farmaci che abbiano bisogno di prescrizione medica. Si astiene sempre dal formulare diagnosi mediche e psicologiche o utilizzare termini ambigui che possano suonare al cliente come tali. Si astiene sempre dal consigliare ai propri assistiti di astenersi dalla terapia o dai controlli prescritti dal medico curante, dallo psicologo, dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra. Si astiene inoltre anche dal giudicare o criticare percorsi e comportamenti di questi professionisti sanitari o dal criticare la metodologia operativa della Medicina. L'operatore riconosce gli ambiti patologici in toto come al di fuori della portata e delle competenze dell'approccio in sé: sostituirsi ad un medico per l'ambito diagnostico e terapeutico può avere conseguenze terribili per l'operatore, per gli animali, per i clienti e per l'immagine dell'Etologia Relazionale®. Se chiamato in causa in questo ambito è suo preciso dovere indicare le corrette figure professionali di riferimento necessarie per la situazione.

28) L'operatore dovrà cercare di informare e consigliare i propri utenti nel miglior modo possibile tenendo conto di diversi parametri: a) il miglior servizio al prezzo più adeguato; b) le disponibilità economiche dell'utente; c) le possibilità applicative in termini di spazio e tempi; d) le urgenze e la gravità dei problemi presenti.

29) Qualora siano richieste attività in direzione contraria a uno o più dei principi suddetti, l'operatore ha sempre diritto di rifiutarle in virtù del codice stesso, possibilmente comunicando con educazione e comprensività le motivazioni della propria astensione, anziché porsi in atteggiamenti giudicanti e/o aggressivi verso il richiedente.



Scuola di Etologia Relazionale®
www.etologiarelazionale.it

Provvedimenti disciplinari

30) L'operatore che violi il presente codice deontologico o lo statuto, ovvero i regolamenti, è sottoposto alle seguenti sanzioni:

- a) richiamo amichevole;
- b) richiamo formale che se reiterato per più di tre volte comporta automaticamente la sospensione;
- c) sospensione con riammissione condizionata alla frequenza con profitto di corsi di formazione e/o aggiornamento disposti dalla commissione disciplinare;
- d) espulsione.